



## **COMUNE DI SCARNAFIGI**

*PROVINCIA DI CUNEO*

Corso Carlo Alberto n.1 – 12030 Scarnafigi

C.F.: 85002050046 – P.IVA: 00475350047

Tel. 0175/74101-74402 - Fax 0175/74619

e-mail: [scarnafigi@comune.scarnafigi.cn.it](mailto:scarnafigi@comune.scarnafigi.cn.it)

### **Legge 12 novembre 2011, n.183 (Legge di stabilità 2012), art. 15**

Ai sensi della Legge n.183/2011, dal 1° gennaio 2012, gli uffici pubblici non potranno più rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni o a privati gestori di pubblici servizi.

Gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe potranno solo più rilasciare certificati ad uso privato, oppure gli utenti dovranno avvalersi dell'autocertificazione.

Su tutti i certificati rilasciati al pubblico sarà apposta la dicitura:

“il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”

La modifica apportata dalla Legge n.183/2011 riguarda l'art.40 del D.P.R. n.445/2000 e per effetto di tali modifiche:

- i certificati inerenti a stati, qualità personali e fatti, rilasciati su istanza degli interessati, avranno validità e potranno essere utilizzate esclusivamente nei rapporti tra privati;
- sui predetti certificati sarà apposta, a pena di nullità, la seguente dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”;
- è vietato alle pubbliche amministrazioni richiedere ed accettare certificati ed atti di notorietà;
- le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi hanno il dovere:
  - di acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive (autocertificazione) e tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti;
  - di accettare la dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato;
- le informazioni relative alla regolarità contributiva devono essere acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'art.71 del DPR 445/2000, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore.